



UNIVERSITÀ
DI FOGGIA



Regolamento per la disciplina del Fondo di Ateneo per la premialità, ai sensi dell'art. 9 della Legge n. 240/2010

Art. 1 Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 9 della Legge 30/12/2010, n. 240, disciplina la costituzione e le modalità di utilizzo del Fondo di Ateneo per la premialità, di seguito denominato Fondo, a favore:

- a) dei professori, ricercatori, anche a tempo determinato, ~~in regime di tempo pieno~~
- b) del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario, **anche a tempo determinato** ~~con regime di impegno lavorativo superiore al 50%~~
- c) dei collaboratori ed esperti linguistici

nonché le modalità di utilizzo delle “**economie di progetto**”.

Art. 2 Costituzione del Fondo

1. Il Fondo è costituito dalle risorse:

- a. di cui all'art. 6, comma 14, ultimo periodo, della Legge 30.12.2010, n. 240 (controvalore delle classi stipendiali non attribuite);
- b. dalle eventuali ulteriori risorse assegnate dal Ministero con proprio decreto, sulla base della valutazione dei risultati raggiunti dagli Atenei, ai sensi dell'art. 9 della Legge n. 240/2010;
- c. di cui all'art. 53, comma 7, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (ripetizione compensi, per effetto dell'inosservanza dell'obbligo di richiesta di preventiva autorizzazione allo svolgimento di attività esterne del personale docente e ricercatore e tecnico amministrativo);
- d. relative alle **economie di progetto**, come determinate ai sensi del successivo comma 2, derivanti da finanziamenti erogati da Istituzioni pubbliche e/o private per la realizzazione di programmi o progetti di ricerca, sviluppo tecnologico, cooperazione internazionale, formazione e terza missione, a condizione che non sussistano previsioni ostative al riconoscimento di compensi a favore del personale stabilite dal soggetto finanziatore o dalle regolamentazioni sulla base delle quali tali finanziamenti sono erogati. Non alimentano il fondo le risorse derivanti dalle attività conto terzi e relative a corsi di alta

formazione, di Perfezionamento e Master, oggetto di separata disciplina, ovvero che rientrino nell'ambito di applicazione del Regolamento adottato ai sensi della legge 449/97.

Per finanziamenti pubblici si intendono i finanziamenti e i contributi, anche a fondo perduto, erogati da Istituzioni pubbliche, nazionali e locali, dall'Unione Europea e da altri Enti e Istituti pubblici internazionali, per progetti di ricerca, di mobilità, di terza missione e trasferimento tecnologico, di orientamento e di formazione, e, in generale, tutti i fondi che attribuiscono, sulla scorta di procedure competitive o negoziali, contributi finanziari per la realizzazione di progetti e programmi di attività rientranti nella missione dell'Ateneo, ivi compresi i fondi per la programmazione triennale delle Università e per i Dipartimenti di Eccellenza. Si intendono, inoltre, i finanziamenti in cui è specificamente prevista la facoltà di erogare compensi incentivanti al personale docente e al personale contrattualizzato, secondo le regole ivi contemplate.

2. In riferimento alla lett. **d)** del precedente comma, per economia di progetto si intende la somma residua disponibile sulla specifica voce COAN del progetto codificato nel sezionale del centro di costo dopo la chiusura e rendicontazione del progetto e riconoscimento e certificazione delle spese sostenute da parte dell'ente finanziatore.

3. Le economie di progetto sono così ripartite:

a) per una quota non inferiore al **10%** e non superiore **fino** al **20%** a favore del **Fondo per la premialità**, per la corresponsione di compensi al personale tecnico-amministrativo e CEL coinvolto nell'iniziativa finanziata, afferente alla struttura affidataria;

b) **fino al 30%** a favore del **Fondo per la premialità**, per la corresponsione di compensi aggiuntivi al personale docente che ha contribuito all'acquisizione del progetto e alla gestione scientifica dei relativi fondi;

c) per una quota non inferiore al **5%** e non superiore **fino** al **10%** a favore della **Struttura beneficiaria del finanziamento** (nel caso di progetti di Ateneo, tale quota viene destinata al fondo per la ricerca);

d) il **30%** a favore **dell'Ateneo**;

e) quanto non destinato alle voci a), b) e c) **e d)** resta nella **disponibilità del responsabile scientifico**, per iniziative proposte dallo stesso, comunicate al Direttore di Dipartimento e gestite nell'ambito della struttura alla quale afferisce, finalizzate al potenziamento della ricerca e/o al reclutamento di personale di ricerca.

La quota a favore dell'Ateneo (lett. d) è così ripartita:

- il **50%** **40%** al bilancio di Ateneo, quale **ristoro** delle spese di funzionalità ambientale e organizzativa (spese generali),
- il **50%** **60%**, quale quota variabile, a favore del Fondo del trattamento economico accessorio del personale tecnico-amministrativo, in misura, rispettivamente, pari al 40% a favore del fondo del personale dell'area elevate professionalità e al 60% a favore del fondo del personale delle aree degli operatori, collaboratori e funzionari.

4. La somma delle quote di cui alle lettere **a)** (premierità al personale TAB), **b)** (premierità ai docenti) e **d)** (quota a favore dell'Ateneo) di cui al precedente comma 3) non può in ogni caso superare il 13% del totale del **finanziamento complessivamente riconosciuto e certificato** dall'ente finanziatore. L'eventuale eccedenza resta nella **disponibilità del responsabile scientifico**, per le finalità di cui alla successiva lett. e).

5. Il personale appartenente all'area delle elevate professionalità può essere remunerato nella misura del 66% di quanto previsto dall'incarico, ai sensi dell'art 75 del CCNL 2006/2009.

6. I Centri di gestione dei progetti finanziati/cofinanziati provvedono alla riassegnazione, all'Ateneo, delle somme di cui al precedente comma 3, secondo le modalità definite dalla competente Area Bilancio e Programmazione finanziaria della Direzione Gestioni Operative, entro 30 giorni dalla certificazione finale da parte dei terzi finanziatori.

7. L'Amministrazione procede al monitoraggio a campione dei progetti attivati presso i Centri di gestione dei progetti finanziati/cofinanziati, tesi alla verifica del rispetto del presente regolamento. Nei casi in cui, in sede di monitoraggio, si riscontrino l'omessa riassegnazione delle quote di contributi di cui al precedente comma 3, le stesse saranno, d'ufficio, recuperate a valere sui fondi di ricerca del responsabile di progetto e, in subordine, sulle dotazioni ordinarie del centro di gestione.

Art. 3 Finalità del Fondo

1. Il fondo alimentato con le risorse di cui alle lettere a) e b) dell'art. 2, comma 1 è finalizzato all'attribuzione di compensi aggiuntivi ai professori e ricercatori a tempo pieno, in relazione agli impegni ulteriori di attività di ricerca, didattica e gestionale, oggetto di specifico incarico, nonché in relazione ai risultati conseguiti, fatta salva la quota relativa alla ripetizione di compensi per effetto dell'inosservanza dell'obbligo di richiesta di preventiva autorizzazione allo svolgimento di attività esterne del personale tecnico amministrativo (art. 2, comma 1, lett. c), destinata invece ad alimentare il fondo del trattamento economico accessorio del personale tecnico amministrativo di riferimento.

Le tipologie di incarichi attribuibili relativamente alle attività aggiuntive di didattica, ricerca e gestionali sono definite dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore. I compensi, in relazione ai risultati conseguiti nell'attività didattica e di ricerca, sono attribuiti secondo modalità previste con delibera del Consiglio di Amministrazione.

2. Il fondo alimentato con le risorse di cui alla lett. d) dell'art. 2, comma 1 (a valere sulle **economie di progetto**) è finalizzato all'attribuzione di compensi aggiuntivi a professori, ricercatori, personale tecnico amministrativo e CEL dell'Ateneo, che abbiano contribuito all'acquisizione dei finanziamenti pubblici e privati.

Per contributo all'acquisizione di finanziamenti pubblici e privati si intende l'attività prestata dal predetto personale connessa alla **progettazione, gestione e rendicontazione** di progetti/attività riferiti ai finanziamenti pubblici o privati acquisiti.

3. I professori e i ricercatori possono, in alternativa, destinare il compenso loro riconosciuto ai fondi di ricerca.

Art. 4 Utilizzo del Fondo per compensi aggiuntivi a favore dei professori, dei ricercatori, del personale tecnico – amministrativo e CEL che abbiano concorso all'acquisizione di finanziamenti pubblici e privati

1. I compensi aggiuntivi, a valere sulle risorse del Fondo relativamente alla voce di cui all'art. 2, comma 1, lett. **d)**, sono riconosciuti per lo svolgimento di incarichi nell'ambito di iniziative che comportano l'acquisizione di finanziamenti pubblici o privati.

2. I provvedimenti relativi all'incarico devono essere preventivamente conferiti e indicare l'oggetto, la durata e il compenso previsto, in considerazione della sua natura premiale ed in relazione alle effettive disponibilità del progetto. In ogni caso, i provvedimenti di conferimento devono contenere gli elementi necessari ed utili alla verifica del conseguimento del risultato. I compensi sono stabiliti dal responsabile del progetto, sulla base del costo per ciascuna ora di attività indicato nella tabella allegata al presente regolamento e dell'impegno temporale richiesto.

La tabella può essere periodicamente aggiornata dal Consiglio di Amministrazione.

3. I soggetti beneficiari, ai quali corrispondere il compenso incentivante, sono individuati tenendo conto delle professionalità, competenze ed esperienze richieste per lo svolgimento dell'incarico, favorendo, ove possibile, la rotazione del personale da coinvolgere.

Il personale afferente ai Dipartimenti di didattica e di ricerca è individuato dal responsabile scientifico, sentito il Responsabile amministrativo, per il personale amministrativo, e il Responsabile dell'Area tecnica di supporto ai laboratori, ove presente, per il personale tecnico-scientifico, ed è sottoposto, per l'approvazione, previa delibera del Consiglio del Dipartimento, al Consiglio di Amministrazione.

Il personale afferente alle Direzioni dell'Amministrazione centrale è individuato dal Direttore Generale, su proposta dei dirigenti, sentito il responsabile scientifico ed il personale dell'area delle elevate professionalità competente per ambito di riferimento, afferente alla propria Direzione, ed è sottoposto, per l'approvazione, al Consiglio di Amministrazione.

La proposta indica, oltre ai nominativi dei beneficiari, l'oggetto dell'incarico, la durata, il compenso, le tempistiche di pagamento e i fondi su cui graverà la spesa.

4. Non può essere destinatario del compenso aggiuntivo/premialità chi, nei due anni precedenti, sia stato destinatario della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione (per il personale contrattualizzato), ovvero della sanzione della sospensione dall'ufficio e dallo stipendio (per il personale in regime pubblicistico), ovvero di altra sanzione più grave, nonché i docenti e i ricercatori che siano stati giudicati negativamente nell'ultima valutazione finalizzata all'attribuzione dello scatto stipendiale o il

personale-tecnico amministrativo e CEL che, nel precedente triennio, sia stato valutato negativamente nell'ambito della verifica della performance.

Art. 5 Modalità di attribuzione dei compensi aggiuntivi

1. La liquidazione dei compensi aggiuntivi avviene con provvedimento a cura del Rettore, per il personale docente, e del Direttore Generale, per il personale tecnico amministrativo e CEL, ed è disposta al termine dell'incarico, dietro presentazione del rendiconto finale, nei limiti ed a seguito del ricevimento del saldo del finanziamento di riferimento e di verifica dei risultati, effettuata e certificata da parte del responsabile scientifico, sentito il dirigente interessato.

2. La liquidazione è, in ogni caso, subordinata alla verifica dell'effettivo stanziamento utile da parte della competente Area Bilancio e Programmazione finanziaria della Direzione Gestioni Operative, anche con riferimento alla copertura finanziaria degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione e dell'IRAP. Ai fini del controllo delle economie maturate, le Strutture richiedenti forniscono specifica attestazione, sottoscritta dal Responsabile scientifico e dal Dirigente, per i progetti dell'amministrazione centrale, e dal Responsabile scientifico e dal Responsabile Amministrativo, per i Dipartimenti, contenente i dati relativi alle rendicontazioni presentate e approvate, nonché ai costi totali previsti dal budget di progetto, tenendo conto anche delle relative rimodulazioni.

3. Non è invece consentita la liquidazione di compensi a valere su anticipazioni di cassa a carico del Bilancio di Ateneo.

4. Il compenso aggiuntivo è inoltre riconosciuto previa acquisizione di apposito time sheet, riportante il numero di ore di attività svolte nell'espletamento dell'incarico.

Art. 6 Regole generali

1. I compensi di cui al presente Regolamento sono assoggettati alle ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali previste per i redditi da lavoro dipendente e sono compatibili con altre forme di incentivi, comunque denominati, corrisposti dall'Ateneo, nel rispetto di quanto previsto dalla regolamentazione interna in materia di incompatibilità.

2. I predetti compensi (detratti gli oneri riflessi a carico amministrazione ed IRAP), anche se cumulativamente riferiti a più progetti nello stesso anno, possono essere corrisposti nei limiti di quanto previsto dall'art. 2, comma 2 del DM 1299 del 27/9/2023. Il pagamento dei compensi in argomento deve in ogni caso avvenire nel rispetto del limite di cui all'art. 23-ter del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214.

Al fine della determinazione dei predetti limiti, per trattamento economico individuale calcolato su base annuale si intende, per il personale TAB, si fa riferimento al il trattamento stipendiale lordo dipendente in godimento, risultante da tutte le voci fisse e continuative, compresa l'indennità di ateneo, definite dal CCNL Comparto Istruzione e

Ricerca in vigore.

3. Nel caso di superamento del tetto di cui al predetto comma 2, l'importo eccedente alimenta, per il personale tecnico amministrativo, il trattamento economico accessorio di cui all'art. 2, comma 3, lett. c), e per il personale docente, la ricerca.

Art. 7 Obblighi di comunicazione e pubblicazione

1. L'Università adempie agli obblighi di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica, ai sensi dell'art. 53, comma 12, del D. Lgs 165/2001, degli incarichi di cui al presente Regolamento, nel rispetto dei termini di legge.

2. L'Università provvede, altresì, alla pubblicazione, sul sito telematico istituzionale, dell'elenco degli incarichi conferiti ai propri dipendenti con l'indicazione della durata e del compenso spettante per ciascun incarico, ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs n. 33/2013.

Art. 8 Entrata in vigore e disposizioni finali

1. Il Regolamento entra in vigore dal decimo giorno successivo a quello di pubblicazione sul sito web istituzionale e trova applicazione per tutti i progetti non ancora chiusi contabilmente e/o in corso di svolgimento, di durata infrannuale, annuale e pluriennale, finanziati con le risorse di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), ad eccezione di quelli per i quali siano state già trattenute dall'amministrazione centrale le somme previste dall'art 7 comma 2 del Regolamento per la gestione delle attività di autofinanziamento di cui al D.R. n. 280/2913.

2. A far tempo dall'entrata in vigore del presente Regolamento, é abrogata la disciplina sugli incarichi premiali ai sensi dell'art. 9 della Legge 240/2010, contenuta nel "*Testo unico in tema di conferimento e autorizzazione allo svolgimento di incarichi non ricompresi nei compiti e nei doveri di ufficio al personale dell'Università di Foggia*" di cui al D.R. 1375/2022, nonché quanto previsto dall'art. 7 del *Regolamento per la gestione delle attività di autofinanziamento* di cui al D.R. n. 280/2913. Cessano, altresì, di avere efficacia le ulteriori disposizioni contenute nella disciplina regolamentare di Ateneo non compatibili con il presente regolamento.

3. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento trovano applicazione le vigenti disposizioni di legge.